

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 novembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 ottobre 2025, n. 161.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. (25G00166) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2025.


Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola. (25A05889) Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 23 ottobre 2025.
Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Salva Cremasco a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salva Cremasco». (25A05871) Pag. 10

DECRETO 23 ottobre 2025.
Conferma dell'incarico al Consorzio vini Asolo Montello a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOCG «Asolo Prosecco» o «Asolo» e «Montello Rosso» o «Montello» e sulla DOC «Asolo Montello» o «Montello Asolo». (25A05872) Pag. 12



DECRETO 23 ottobre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio vini Valdichiana toscana a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Valdichiana toscana». (25A05873) *Pag.* 14

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 24 ottobre 2025.

Proroga della gestione commissariale della «Associazione romana cooperative di abitazione A.R.C.A. 34», in Roma e sostituzione del commissario governativo. (25A05890) *Pag.* 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Diavorin» (25A05789). *Pag.* 18

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di trazodone, «Trazodone EG» (25A05790). *Pag.* 19

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di flavonoidi micronizzati, costituiti da diosmina per il 90% e da flavonoidi per il 10% (espressi come esperidina), «Frazione flavonoica purificata micronizzata Mylan». (25A05791) *Pag.* 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di xilometazolina cloridrato, «Rimet». (25A05792) *Pag.* 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di irinotecan cloridrato triidrato, «Irinotecan Kabi». (25A05793) *Pag.* 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di moxifloxacina, «Oxa». (25A05794) *Pag.* 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metocarbamolo/paracetamolo, «Distem». (25A05795). *Pag.* 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nafazolina nitrato, «Euspiract». (25A05796). *Pag.* 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide Medical Valley». (25A05874). *Pag.* 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di minoxidil, «Trefostil». (25A05875). *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di triptorelina, «Decapeptyl». (25A05876) *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Dabigatran Etexilato DOC Generici». (25A05877) *Pag.* 23

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spectrocef» (25A05891). *Pag.* 24

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Erwinase» (25A05892). *Pag.* 24

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketorolac Pensa». (25A05893). *Pag.* 24

**Agenzia
per la cybersicurezza nazionale**

Adozione delle Linee guida per l'applicazione dei criteri di premialità di cui all'articolo 14 della legge n. 90 del 2024 (25A05906) *Pag.* 24

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 ottobre 2025 (25A05884) *Pag.* 25

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 ottobre 2025 (25A05885) *Pag.* 25

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 ottobre 2025 (25A05886) *Pag.* 26

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 ottobre 2025 (25A05887) *Pag.* 26


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 ottobre 2025 (25A05888) *Pag.* 27

Revoca parziale del contributo attribuito con il decreto 18 marzo 2005 nei confronti del Comune di Erba (25A05907). *Pag.* 27

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Avviso pubblico per la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico «Emergenza infanzia 114». (25A05992) *Pag.* 27



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 ottobre 2025, n. 161.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 22 ottobre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



Annexe 1**Protocole d'amendement à l'accord Accord du 3 Avril 2001 portant création de l'Organisation internationale de la vigne et du vin relatif à la localisation du siège**

L'Assemblée générale du 21 mai 2022,

Considérant sa décision du 25 octobre 2021 relative au transfert du siège de l'O.I.V. à Dijon (France) ;

Vu l'article 3.6 de l'Accord du 3 avril 2001 portant création de l'O.I.V (ci-après « l'Accord »),

Vu la procédure d'amendement prévue à l'article 9.1 de l'Accord,

Adopte par consensus le protocole d'amendement suivant :

Article 1

L'article 3.6 de l'Accord est modifié comme suit :

« Le siège de l'Organisation est à Dijon (France) »

Article 2

Le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour après le dépôt de l'instrument d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion, portant leur total à deux tiers plus un des Etats membres de l'Organisation.

Le Gouvernement de la République française est dépositaire du présent Protocole, dont les trois versions en langues française, espagnole et anglaise font également foi.

—
(Traduzione non ufficiale)

Protocollo di emendamento all'Accordo del 3 aprile 2001 istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 relativo alla localizzazione della sede.

L'assemblea generale del 21 maggio 2022,

Considerando la propria decisione del 25 ottobre 2021 relativa al trasferimento della sede dell'O.I.V. a Digione (Francia);

Visto l'articolo 3.6 dell'Accordo del 3 aprile 2001 relativo alla creazione dell'O.I.V (di seguito: l'Accordo),

Vista la procedura di emendamento prevista all'articolo 9.1 dell'Accordo,



Adotta per consenso il seguente protocollo di emendamento:

Articolo 1

L'articolo 3.6 dell'Accordo è modificato come segue:

«La sede dell'Organizzazione è a Digione (Francia)»

Articolo 2

Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di accettazione, approvazione, ratifica o adesione, per un totale di Stati membri dell'Organizzazione pari a due terzi più uno.

Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Protocollo, di cui le tre versioni in lingua francese, spagnola e inglese sono tutte egualmente facenti fede.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 998):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 30 gennaio 2024.

Assegnato alle Commissioni 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 15 febbraio 2024, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 27 febbraio 2024 e il 12 marzo 2024.

Esaminato in Aula e approvato il 26 marzo 2024.

Camera dei deputati (atto n. 1804):

Assegnato alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 aprile 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIII (Agricoltura).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), il 9 aprile 2024 e il 28 maggio 2024.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente, il 14 ottobre 2025.

25G00166

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2025.

Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999» e, in particolare, l'art. 8 relativo all'utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;



Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante «Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» e, in particolare, l'art. 3, rubricato «Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, l'art. 3, il quale ha previsto che entro il 31 dicembre 2019, ciascuno Stato membro dovesse notificare alla Commissione europea un proprio piano integrato per l'energia e il clima;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 60, comma 6, secondo cui «Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella Regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nella Regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una

procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto, in particolare, l'art. 17 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale, al comma 1, ha disposto la sostituzione del comma 2-*bis* dell'art. 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed ha previsto l'istituzione della Commissione tecnica «PNRR-PNIEC», posta alle dipendenze funzionali del MASE, a cui è affidato lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, nonché dei progetti attuativi del PNIEC;

Visto, inoltre, l'art. 18 del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale, al comma 1, ha sostituito il comma 2-*bis* dell'art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed ha previsto che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC, predisposto in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'allegato I-*bis* al medesimo decreto legislativo, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;

Visto, il comma 3, dell'art. 31 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale recita: «Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella Regione Sardegna anche in attuazione dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone nell'isola»;


Considerato che nell'allegato I-*bis*, alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dal decreto-legge n. 77 del 2021, sono elencate le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC, tra cui:

«1 Dimensione della decarbonizzazione.

1.1 infrastrutture per il *phase out* della generazione elettrica alimentata a carbone.

1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone.

[...]1.1.2. Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza,



regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone.

1.1.3 infrastrutture di *reloading*, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il *phase out* dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.

[...].

1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento delle capacità esistenti [...].

3.1 Settore elettrico.

3.1.1 sviluppo rete di trasmissione nazionale:

[...];

b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;

c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;

[...];

[...]

3.1.3 sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:

a. installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi;»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare, l'art. 20, comma 1, il quale stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee di cui al comma 8 del medesimo articolo;

Visto, inoltre, il Capo II del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, che regola i regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 7-bis;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamen-

to UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;

Visto l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 210 del 2021, che prevede l'avvio di un meccanismo di contrattualizzazione a termine di nuova capacità di stoccaggio elettrico, al fine di massimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di favorirne l'integrazione nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi ancillari, nonché al fine di assicurare la maggiore flessibilità del sistema;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, concernente l'individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola;

Vista la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2028/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

Visto il regolamento UE 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;

Vista la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2024 (di seguito PNIEC), predisposto dal Governo italiano e, in particolare, la proposta di aggiornamento trasmessa alla Commissione europea il 1° luglio 2024, pubblicata sul sito del MASE;

Considerato che il PNIEC 2024 ha individuato i *target* per l'Italia con riferimento alla crescita della generazione da fonti rinnovabili nonché le misure funzionali al raggiungimento degli obiettivi, incluso lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio di energia e il potenziamento della rete di trasmissione e di interconnessione, assicurando nel contempo l'adeguatezza del sistema elettrico nazionale;

Considerato che il PNIEC 2024 pone, tra gli obiettivi, il *phase-out* dall'utilizzo del carbone in Sardegna e la decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità energetica, precisando che, in considerazione del necessario sviluppo di energia rinnovabile, accumuli e nuove interconnessioni con il Continente, appare realistica l'ipotesi di completare il *phase-out* nell'isola nel 2028;

Considerato che, con riferimento alla Sardegna, il PNIEC 2024 prevede che, per assicurare ai consumatori sardi il necessario livello di sicurezza, equità e continuità delle forniture, è in corso di definizione la possibilità di un collegamento, tra i depositi costieri in costruzione e in autorizzazione e i terminali di rigassificazione operanti



in Italia che si stanno dotando di un sistema di *reloading*, effettuato dal TSO Snam Rete Gas (impresa maggiore di trasporto), e la possibilità di adottare un sistema di correlazione del prezzo della materia prima con quello al PSV;

Considerato, in particolare, che nel PNIEC 2024, tra gli obiettivi generali, rientrano, tra le altre, alcune «soluzioni in Sardegna che prevedono il caricamento del GNL su bettoline presso gli impianti di rigassificazione esistenti (Panigaglia e Livorno in particolare) per fornire depositi/rigassificatori di piccola taglia posizionati sull'isola e collegati alla futura rete del gas in Sardegna»;

Considerato che il progetto del terminale di rigassificazione OLT LNG Toscana prevede, in aggiunta alle attività attualmente svolte dal terminale, l'implementazione di un servizio *small scale* per lo scarico di GNL in navi di piccola taglia che andranno a rifornire depositi costieri e di bunkeraggio nei porti italiani e di tutto il Mediterraneo, e la predisposizione, da parte del terminale GNL di Panigaglia, dell'attivazione di un servizio di *vessel reloading* e che, oltre ai progetti relativi allo sviluppo di nuova capacità di rigassificazione, è necessario realizzare opere di mantenimento e ammodernamento dei terminali esistenti in particolar modo di quelli operanti da più tempo, con il fine di garantirne il funzionamento efficiente, in linea con le più recenti tecnologie;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 180 del 9 maggio 2024, con il quale, in linea con i criteri e le metodologie previste dal regolamento UE n. 943/2019, è stata approvata la nuova disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica (*capacity market*) funzionale all'adeguatezza del sistema elettrico, previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'approvvigionamento di capacità per gli anni di consegna 2025, 2026, 2027 e 2028;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 giugno 2024, recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili» e, in particolare, la Tabella A che traccia per ciascuna regione e provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030;

Tenuto conto che alla Regione Sardegna è assegnato un obiettivo in termini di potenza pari a 6,624 GW di impianti a fonti rinnovabili da installare sul proprio territorio entro il 2030;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 346 del 10 ottobre 2024, con il quale è approvata la disciplina del meccanismo di contrattualizzazione a termine di nuova capacità di stoccaggio elettrico, in attuazione dell'art. 18, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ai fini dello svolgimento della prima asta con periodo di consegna previsto per il 2028;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024, recante un meccanismo di supporto transitorio volto a sostenere la produzione di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato (cd FERX TCTF), che

prevede, per l'anno 2025, la disponibilità di 3 GW per impianti in accesso diretto di potenza inferiore o uguale a 1 MW e 14,65 GW, da rendere disponibili tramite procedure di asta competitive per impianti di potenza superiore al MW;

Tenuto conto che il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è assicurato attraverso la definizione di meccanismi di supporto che ne promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 53 del 27 febbraio 2025, che ha approvato la proposta di fabbisogno di stoccaggio di energia elettrica presentata da Terna S.p.a., ai fini dello svolgimento delle procedure di approvvigionamento definite con la disciplina approvata con il decreto ministeriale n. 346 del 10 ottobre 2024, che ha individuato anche per la regione Sardegna obiettivi minimi e massimi del suddetto fabbisogno;

Tenuto conto dello studio condotto da Ricerca sistema energetico S.p.a. (nel seguito RSE) del luglio 2020, concernente «Approvvigionamento energetico della Regione Sardegna (anni 2020-2040)», redatto ai sensi della deliberazione di ARERA n. 335/2019/R/GAS del 30 luglio 2019;


Tenuto conto dello studio condotto da RSE sullo sviluppo delle infrastrutture energetiche della Sardegna del giugno 2021, dal titolo: «Studio RSE sullo sviluppo delle infrastrutture energetiche della Sardegna - Fase 2: approfondimento sulle modalità di trasporto del GNL/gas naturale all'interno della Sardegna (anni 2020-2040)», redatto ai sensi della deliberazione di ARERA n. 335/2019/R/GAS del 30 luglio 2019;

Vista la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) n. 88/2025 dell'11 marzo 2025, relativa alla valutazione dei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale 2023;

Visto il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) del 14 gennaio 2025 n. 4/2025/I/EEL, contenente le valutazioni sul Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di Terna 2023, presentato da Terna al MASE per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 36, comma 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

Considerato che Terna S.p.a. ha aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 180 del 9 maggio 2024, le analisi di adeguatezza del sistema elettrico nazionale, anche con riferimento al sistema elettrico in Sardegna, in base alle quali verranno svolte le prossime aste del *capacity market*;

Considerato che la valutazione di adeguatezza 2024 svolta da Terna ha confermato, in linea con quanto previsto dal PNIEC, che per la Sardegna, lo sviluppo di accumuli (accompagnato dalla crescita delle FRNP) e delle nuove interconnessioni con il Continente (Tyrrhenian Link, SACOI 3) sono indispensabili per garantire



le condizioni tecniche di sicurezza della rete necessarie a completare il *phase-out* dal carbone nella produzione elettrica;

Considerato che con le aste del mercato della capacità finora svolte è stata assicurata la disponibilità per l'adeguatezza del sistema elettrico sardo di nuova capacità di stoccaggio elettrico per il 2025 e il 2026 per oltre 900 MW;

Considerato che, in attuazione dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2020, nonché dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri devono essere individuate le opere finalizzate a favorire, in linea con le previsioni del PNIEC, il processo di decarbonizzazione dei siti industriali sardi;

Tenuto conto che l'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2020, ha previsto che il predetto rilancio delle attività produttive nella Regione Sardegna sia attuato andando a considerare come parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola, a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti, fino ai terminali di rigassificazione o FSRU da realizzare nella regione stessa;

Considerato che la configurazione delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione per l'approvvigionamento di gas della Regione Sardegna, definite nel presente decreto, è in linea con le previsioni dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, nonché tiene conto di quanto emerso negli studi condotti da RSE citati nelle premesse e delle note sopra indicate;

Considerato che, fermi restando il necessario sviluppo delle energie rinnovabili per uso elettrico e per uso termico e la spinta per la massima valorizzazione dell'efficienza energetica previsti dal PNIEC nel 2024, la configurazione infrastrutturale e di servizio del sistema gas in Sardegna, di cui al presente decreto, tiene conto, in particolare, dei fabbisogni di gas necessari alla decarbonizzazione dei siti industriali sardi in attività e di quelli per i quali è prevista la ripartenza, dei potenziali fabbisogni connessi a reti di distribuzione realizzate alla data di emanazione del presente decreto, nonché dei potenziali fabbisogni connessi alla realizzazione di nuova potenza di generazione a gas;

Tenuto conto che non si prevede la metanizzazione di bacini di consumo ulteriori rispetto a quelli serviti attualmente dalle infrastrutture di distribuzione già;

Preso atto della prevista concentrazione dei consumi di gas per il segmento industriale e, potenzialmente, termoelettrico intorno ai distretti industriali del Sulcis e di Porto Torres, nonché la prossimità di questi rispettivamente ai bacini di consumo della Città metropolitana di Cagliari e della Città metropolitana di Sassari;

Ritenuto opportuno che, in base alla suddetta concentrazione dei consumi di gas, i nuovi terminali di stoccaggio e rigassificazione, da collocare nell'isola ai sensi del citato art. 60, comma 6, siano costituiti da unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (FSRU), in modo da minimizzare l'impatto sul territorio, accelerarne la re-

alizzazione e garantire la flessibilità delle infrastrutture nell'ottica della futura programmata decarbonizzazione del sistema energetico e produttivo nell'isola e nel resto del territorio nazionale;

Ritenuto opportuno che, qualora, la centrale termoelettrica sita in Fiume Santo sia oggetto di riconversione a gas naturale, tra gli interventi ritenuti essenziali ai sensi del presente provvedimento sia ricompresa, altresì, la realizzazione di una FSRU a Porto Torres, con capacità netta di stoccaggio adeguata tra l'altro a servire il segmento industriale sito nel nord della Sardegna e il bacino di consumo della Città metropolitana di Sassari;

Considerato che il dimensionamento della configurazione infrastrutturale e di servizio per l'approvvigionamento energetico della Regione Sardegna, sulla base degli studi e delle analisi acquisite di cui alle note sopra citate, è individuato nel rispetto di criteri di sicurezza delle forniture, efficienza ed economicità, ferme restando le successive determinazioni di ARERA;

Ritenuto, pertanto, in attuazione dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, nonché dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, di individuare le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC relativamente al *phase out* del carbone in Sardegna, allo sviluppo della produzione da fonti rinnovabili e al rilancio industriale in linea con le politiche di decarbonizzazione dei poli industriali della stessa isola;

Considerato che le opere individuate dal presente decreto sono ricomprese nell'allegato I-bis al decreto legislativo n. 152 del 2006 e, pertanto, «costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti» e le relative procedure di valutazione ambientale di competenza statale sono condotte dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale Lazio, con sentenza n. 12149 del 26 settembre 2022, successivamente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4222 del 16 maggio 2025, ha rigettato il ricorso proposto dalla Regione Sardegna per l'annullamento del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022;

Tenuto conto degli esiti delle interlocuzioni tra Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Sardegna nel corso del 2024, circa l'opportunità di rimodulare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022;

Considerato che presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è stato istituito un Tavolo tecnico istituzionale con la Regione Sardegna, presieduto dal MASE, al fine di concordare una soluzione congiunta per la rimodulazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022, a cui hanno partecipato anche ARERA, Snam, Terna, Ministero delle imprese e del made in Italy, RSE ed Enura;

Preso atto degli esiti del sopra citato tavolo tecnico istituzionale;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'adozione del presente decreto per l'individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori



industriali dell'isola, nonché funzionali alla transizione energetica verso la decarbonizzazione delle attività produttive e dei consumi civili, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,

Di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il presente decreto individua le opere e le infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola, nonché funzionali alla transizione energetica verso la decarbonizzazione delle attività produttive e dei consumi civili, conformemente a quanto previsto dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

2. Le procedure di valutazione ambientale dei progetti delle opere e delle infrastrutture di cui al presente decreto, qualora previste in sede statale, sono svolte dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 31 maggio n. 77 del 2021, in quanto ricomprese nell'allegato 1-bis alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dal medesimo decreto-legge n. 77 del 2021.

3. Gli interventi e le opere individuate all'art. 2 costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle relative procedure autorizzative attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza.

Art. 2.

Interventi di infrastrutturazione energetica

1. Alle finalità di cui all'art. 1 concorre la realizzazione di nuova capacità di generazione a fonte rinnovabile e di adeguate risorse di accumulo dell'energia, ed in particolare di 550 MW di batterie già contrattualizzate nelle passate aste del *capacity market*, tenendo conto

degli obiettivi di potenza di impianti a fonti rinnovabili da trarre al 2030 previsti per la Regione Sardegna dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.

2. Per le finalità di cui all'art. 1 sono individuate le seguenti infrastrutture e opere del sistema elettrico la cui realizzazione è affidata a Terna S.p.a.:

a) estensione della rete di trasmissione elettrica nazionale mediante la realizzazione del cavo HVDC Sardegna - Sicilia, facente parte del Tyrrhenian Link, nella configurazione da 500+500 MW riferita al solo collegamento bipolare HVDC Sardegna-Sicilia, del cavo SA.CO.I.III riguardante l'interconnessione tra i sistemi elettrici della Corsica, della Sardegna e della penisola italiana e della Hypergrid Dorsale Sarda che include la connessione HVDC tra Fiumesanto e Montalto e il Sardinian Link;

b) installazione di compensatori sincroni per 500 MVAR;

c) sviluppo della rete elettrica dell'Isola per la connessione delle iniziative di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui all'art. 1 e in relazione alle esigenze di sicurezza delle forniture, la rete nazionale del trasporto del gas è estesa alla Sardegna, anche ai fini tariffari, attraverso un collegamento virtuale, quale sistema operato dal gestore della rete nazionale per il trasporto di gas naturale in Sardegna e comprende il seguente insieme di attività e infrastrutture:

a) l'adeguamento impiantistico del terminale di rigassificazione di Panigaglia per consentire il caricamento del GNL su bettoline, inclusi gli interventi di ammodernamento del terminale, per garantirne la continuità di esercizio per la durata di funzionamento del collegamento virtuale;

b) l'adeguamento della funzionalità del terminale di rigassificazione OLT al largo della costa toscana per consentire un maggior numero di accosti finalizzato al servizio di caricamento del GNL su bettoline per il collegamento virtuale;

c) un impianto galleggiante di stoccaggio e rigassificazione del GNL (FSRU) nell'area portuale di Oristano con capacità netta di stoccaggio adeguata a servire il segmento centro-sud industriale e termoelettrico, le utenze delle province di Oristano, Medio Campidano, Sulcis-Iglesiente e Città Metropolitana di Cagliari;

d) nell'ipotesi della riconversione a gas metano della centrale termoelettrica di Fiume Santo, la realizzazione di un FSRU a Porto Torres, con capacità netta di stoccaggio adeguata a servire il segmento nord industriale e il bacino di consumo della Città metropolitana di Sassari. Nelle more di una mancata o differita riconversione della Centrale, tali utenze e i relativi tratti di rete saranno alimentati attraverso un trasporto su gomma (via camion) a partire dall'impianto di rigassificazione di Oristano;

e) un servizio di trasporto del GNL a mezzo di navi spola dedicate, approvvigionato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e realizzato secondo la modalità operativa più adeguata sulla base di criteri di economicità ed efficienza, al fine di garantire la sicurezza



degli approvvigionamenti, svolto, in normali condizioni di esercizio, dai terminali di Panigaglia e OLT e destinato a rifornire gli FSRU a Oristano e a Porto Torres;

f) le opere strumentali alla realizzazione o all'adeguamento delle infrastrutture di cui alle lettere precedenti, inclusi gli eventuali dragaggi necessari all'adeguamento dei terminali esistenti, alla installazione degli FSRU.

Il dimensionamento proposto per l'insieme delle infrastrutture e dei servizi di cui al presente comma è funzionale alla fornitura dei volumi di gas naturale necessari per gli usi produttivi e residenziali, nei limiti di cui al comma 4, nonché per potenziali consumi del settore termoelettrico;

4. I terminali di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono collegati, attraverso tratti di rete di trasporto, ai principali bacini di consumo del settore industriale e alle aree interessate dalla realizzazione di centrali termoelettriche alimentate a gas, nonché, ove possibile in funzione della analisi costi/benefici svolta nell'ambito della progettazione di cui al comma 5, alle reti di distribuzione realizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, anche con riferimento alle reti esistenti a GPL e aria propanata oggetto di riconversione a gas naturale. Tali tratti di reti interni sono costituiti da:

a) i tratti di rete necessari per collegare l'impianto FSRU di cui al comma 3, lettera c) alle zone industriali e ai bacini di distribuzione, nonché alle centrali termoelettriche a gas;

b) i tratti di rete necessari per collegare l'impianto FSRU di cui al comma 3, lettera d), qualora si ravvisino le condizioni previste per la sua realizzazione, alle zone produttive e alle reti di distribuzione della Città metropolitana di Sassari, nonché alle eventuali centrali termoelettriche a gas.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale avvia la progettazione della configurazione infrastrutturale definita al comma 3.

6. In considerazione dell'urgenza di avviare le strategie di decarbonizzazione dell'Isola, il gestore della rete di trasmissione elettrica e l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale proseguono prioritariamente con le attività propedeutiche alla realizzazione delle infrastrutture di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento alle procedure di cui all'art. 1, comma 2. L'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, ai sensi dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, pone in essere gli adempimenti necessari alla presentazione delle istanze di allacciamento alla rete nazionale di trasporto, anche con riferimento alle reti di distribuzione entro i limiti di cui al comma 4, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 3, con particolare riferimento a una procedura aperta per verificare la possibilità di accesso dei terzi alle infrastrutture di rigassificazione facenti parte del collegamento virtuale.

7. Il trasporto su gomma del GNL necessario ad alimentare le reti di distribuzione urbana e le utenze anche industriali, non collegate alla rete fisica, e le infrastrutture accessorie a tal fine necessarie, quali depositi di GNL

locali e annesse unità di rigassificazione, sono ricomprese, in relazione agli aspetti di natura tariffaria, nell'ambito della virtual pipeline, assicurando la perequazione tariffaria su base nazionale dei relativi costi, senza oneri aggiuntivi in capo agli utenti sardi.

8. ARERA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce il quadro regolatorio applicabile alle infrastrutture individuate dal presente decreto, con particolare riferimento ai servizi del collegamento virtuale e alla sostenibilità degli investimenti, e garantisce la perequazione rispetto al sistema nazionale per tutto il territorio regionale.

9. Relativamente alle reti di distribuzione ubicate sul territorio della Sardegna al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ARERA adotta misure adeguate a consentire, nei limiti di costi efficienti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, tariffe di distribuzione in linea con quelle dell'ambito tariffario Meridionale, come individuati dalla regolazione tariffaria.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2025

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN


Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
URSO

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2778

25A05889



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 ottobre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Salva Cremasco a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salva Cremasco».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Se-

rie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d), sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013 - recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti



vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (UE) n. 1377 della Commissione del 20 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L. 343 del 23 dicembre 2011, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Salva Cremasco»;

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela Salva Cremasco il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salva Cremasco»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera a), del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle informazioni fornite dal consorzio con nota n. 39 del 24 giugno 2025 (prot. Masaf n. 285991/2025) e della attestazione rilasciata dall'organismo delegato - Certiprodop società di certificazione prodotti alimentari S.r.l. - a mezzo Pec l'8 luglio 2025 (prot. Masaf n. 319088/2025), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Salva Cremasco»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimen-

tare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;


Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Salva Cremasco a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salva Cremasco»;



Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 7 dicembre 2012, al Consorzio tutela Salva Cremasco, con sede legale in Crema, via IV Novembre n. 6, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salva Cremasco».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 7 dicembre 2012 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni, e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A05871

DECRETO 23 ottobre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio vini Asolo Montello a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOCG «Asolo Prosecco» o «Asolo» e «Montello Rosso» o «Montello» e sulla DOC «Asolo Montello» o «Montello Asolo».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agri-

coli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);


Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al



n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025, al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lett. d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di veri-

fica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le Linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 7046, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 104 del 6 maggio 2013, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio vini Asolo Montello ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Asolo Prosecco» o «Asolo», «Montello Rosso» o «Montello» e «Asolo Montello» o «Montello Asolo»;


Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio vini Asolo Montello, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio vini Asolo Montello richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOCG «Asolo Prosecco» o «Asolo» e «Montello Rosso» o «Montello» e per la DOC «Asolo Montello» o «Montello Asolo»;

Considerato che il Consorzio vini Asolo Montello ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4, dell'art. 41, della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Asolo Prosecco» o «Asolo» e «Montello Rosso» o «Montello» e per la DOC «Asolo Montello» o «Montello Asolo». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. CAS-2317396-F241Q1 del 1° agosto 2025 (prot. Masaf n. 441954/2025) dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio vini Asolo Montello a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Asolo Prosecco» o «Asolo», «Montello Rosso» o «Montello» e «Asolo Montello» o «Montello Asolo»;



Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 7046, al Consorzio vini Asolo Montello, con sede legale in Asolo (TV), via Strada Muson n. 2/C, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Asolo Prosecco» o «Asolo» e «Montello Rosso» o «Montello» e sulla DOC «Asolo Montello» o «Montello Asolo».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 7046, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A05872

DECRETO 23 ottobre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio vini Valdichiana toscana a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Valdichiana toscana».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recan-

te organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;



Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025, al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lett. d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei

prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2012, n. 4229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2012, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio vini Valdichiana toscana ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Valdichiana toscana»;


Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio vini Valdichiana toscana, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio vini Valdichiana toscana richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Valdichiana toscana»;

Considerato che il Consorzio vini Valdichiana toscana ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4, dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Valdichiana toscana». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota protocollo n. 1814/2025 del 25 luglio 2025 (prot. Masaf n. 346836/2025) dall'organismo di controllo, TCA Toscana certificazione agroalimentare S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio vini Valdichiana toscana a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigi-



lanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Valdichiana toscana»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 26 novembre 2012, n. 4229, al Consorzio vini Valdichiana toscana, con sede legale in Arezzo, loc. Ponte a Chiani n. 57/F a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Valdichiana toscana».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 26 novembre 2012, n. 4229, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A05873

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 24 ottobre 2025.

Proroga della gestione commissariale della «Associazione romana cooperative di abitazione A.R.C.A. 34», in Roma e sostituzione del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi

dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025 al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società



fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto direttoriale n. 1/GC/2025 del 30 gennaio 2025 con il quale è stata disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della «Associazione romana cooperative di abitazione A.R.C.A. 34», codice fiscale 04022561007, con sede legale in Roma (RM), con contestuale nomina dell'avvocato Antonio Capparelli, quale commissario governativo, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze;

Vista l'istanza, acquisita agli atti con protocollo n. 83233 del 5 maggio 2025, con la quale il commissario incaricato ha trasmesso la relazione sulla situazione societaria rappresentando le attività svolte e la necessità di maggior tempo per il completamento dei compiti affidati;

Visto il decreto direttoriale n. 8/GC/2025 del 15 maggio 2025 con il quale è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa sino al 30 luglio 2025, con contestuale conferma dell'avvocato Antonio Capparelli nell'incarico di commissario governativo, onde consentire il completamento di tutte le attività funzionali al risanamento dell'ente.

Vista la relazione finale della procedura del 25 luglio 2025 con la quale il commissario governativo ha rappresentato di aver sanato le irregolarità riscontrate in sede ispettiva ma che non è stato possibile procedere alla nomina dell'organo amministrativo in quanto il soggetto esterno alla compagine sociale, individuato come Presidente, ha successivamente rifiutato l'incarico per sopravvenuti ed improrogabili impegni professionali;

Considerati gli ulteriori tentativi effettuati con i soci dall'avvocato Antonio Capparelli, in regime di *prorogatio*, volti alla ricostituzione dell'organo amministrativo;

Rilevato che tali tentativi sono risultati infruttuosi, come riferito dall'avvocato Capparelli nella nota protocollo n. 196812 del 22 settembre 2025, in quanto nessuno si è reso disponibile a far parte dell'organo amministrativo, a parte le due socie già individuate dall'assemblea del 25 giugno 2025;

Tenuto conto che il commissario governativo, con la nota sopra menzionata del 22 settembre 2025, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli a causa di dichiarati motivi personali e famigliari ostativi alla prosecuzione di tali impegni;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla sostituzione dell'avv. Antonio Capparelli e alla nomina di un commissario governativo che completi il ritorno *in bonis* dell'ente;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico manifestata dal professionista individuato con nota protocollo n. 212936 del 9 ottobre 2025;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppina Capranica (codice fiscale CPRGPP-69S55A345A), con domicilio professionale in via Livorno n. 58 - 00162 - Roma, è nominata commissaria governativa della società cooperativa «Associazione romana cooperative di abitazione A.R.C.A. 34», codice fiscale 04022561007, con sede legale in Roma (RM), per un periodo di tre mesi a partire dalla data del presente decreto, in sostituzione dell'avv. Antonio Capparelli, dimissionario;

Art. 2.

Alla commissaria governativa sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

La commissaria governativa opera quale gestore dell'ente cui è preposta con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale.

In particolare, la commissaria deve provvedere: 1. alla regolarizzazione della pratica relativa alla nomina del collegio sindacale, tenuto conto che il commissario dimissionario ha riferito l'attuale sospensione dell'iscrizione della pratica, presso la competente Camera di commercio; 2. alla rimozione di eventuali ulteriori impedimenti al corretto funzionamento dell'ente; 3. alla ricostituzione dell'organo amministrativo e alla convocazione dell'assemblea per la relativa nomina.

Art. 3.

Il compenso spettante alla commissaria governativa sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 4.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A05890



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Diavorin»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 367/2025 del 13 ottobre 2025

Codice pratica: MCA/2022/312.

Procedura europea n. AT/H/1372/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DIAVORIN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Biocon Pharma Malta I Limited, con sede legale e domicilio fiscale in The Victoria Centre, Unit 2, Lower Ground Floor, Valletta Road, Mosta MST 9012, Malta.

confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 051840015 (in base 10) 1KG10H (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 051840027 (in base 10) 1KFX3X (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 3 penne preriempite in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 051840039 (in base 10) 1KG117 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 051840041 (in base 10) 1KG119 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 (2X5) penne preriempite in vetro da 3 ML - A.I.C. n. 051840054 (in base 10) 1KG11Q (in base 32).

Principio attivo: liraglutide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 051840015 (in base 10) 1KG10H (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 051840027 (in base 10) 1KFX3X (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 3 penne preriempite in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 051840039 (in base 10) 1KG117 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 051840041 (in base 10) 1KG119 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 (2X5) penne preriempite in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 051840054 (in base 10) 1KG11Q (in base 32);

In analogia e secondo le modalità relative ai criteri di prescrivibilità previste dalla nota AIFA 100, per le confezioni sopra riportate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, internista, cardiologo e geriatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.


Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 23 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05789

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di trazodone, «Trazodone EG»*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 371/2025 del 15 ottobre 2025*

Codice pratica: MCA/2023/269.

Procedura europea n. DE/H/7903/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TRAZODONE EG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia 6, 20136 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«50 mg compresse» 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052246016 (in base 10) 1KUFJ0 (in base 32);

«50 mg compresse» 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052246028 (in base 10) 1KUFJD (in base 32);

«50 mg compresse» 50 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052246030 (in base 10) 1KUFJG (in base 32);

«50 mg compresse» 100 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052246042 (in base 10) 1KUFJU (in base 32);

«100 mg compresse» 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052246055 (in base 10) 1KUFK7 (in base 32);

«100 mg compresse» 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052246067 (in base 10) 1KUFKM (in base 32);

«100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052246079 (in base 10) 1KUFKZ (in base 32);

«100 mg compresse» 100 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052246081 (in base 10) 1KUFL1 (in base 32);

«150 mg compresse» 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052246093 (in base 10) 1KUFLF (in base 32);

«150 mg compresse» 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052246105 (in base 10) 1KUFLT (in base 32);

«150 mg compresse» 50 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052246117 (in base 10) 1KUFM5 (in base 32);

«150 mg compresse» 100 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052246129 (in base 10) 1KUFMK (in base 32).

Principio attivo: trazodone cloridrato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel, Germania;

Laboratori Fundacio Dau, Calle Lletra C 12-14 Poligono Industrial Zona Franca 08040 Barcelona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.


Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 12 giugno 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05790

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di flavonoidi micronizzati, costituiti da diosmina per il 90% e da flavonoidi per il 10% (espressi come esperidina), «Frazione flavonoica purificata micronizzata Mylan».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 372/2025 del 15 ottobre 2025

Codice pratica: MCA/2023/128.

Procedura europea n. CZ/H/1299/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FRAZIONE FLAVONOICA PURIFICATA MICRONIZZATA MYLAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, Italia.

Confezioni:

«1000 mg compresse» 18 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052199015 (in base 10) 1KSZM7 (in base 32);

«1000 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052199027 (in base 10) 1KSZMM (in base 32);

«1000 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052199039 (in base 10) 1KSZMZ (in base 32).

Principio attivo: flavonoidi micronizzati, costituiti da diosmina per il 90% e da flavonoidi per il 10% (espressi come esperidina).

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Kern Pharma S. L.

Poligono Industrial Colon II, Calle Venus 72, Terrassa, Barcellona 08228, Spagna;

Mylan Hungary Kft.

Mylan Utca 1, 2900 Komarom, Ungheria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale


Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 14 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05791

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di xilometazolina cloridrato, «Rimet».

Estratto determina AAM/PPA n. 653/2025 del 17 ottobre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/694.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società dott. Max Pharma s.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Praga 1, Repubblica Ceca.

Medicinale: RIMET.

Confezione: A.I.C. n. 051025017 - «1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml con pompa spray.

Alla società Medreg s.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Praga 1, Repubblica Ceca.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05792

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di irinotecan cloridrato triidrato, «Irinotecan Kabi».

Estratto determina AAM/PPA n. 654/2025 del 17 ottobre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti procedure, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale IRINOTECAN KABI:

tipo IB, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; z) altra variazione;

tipo IB, B.II.b.3 - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; z) altra variazione;

tipo II, B.II.e.1 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito; a) Composizione qualitativa e quantitativa; 3. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici (modifica della composizione quali/quantitativa del materiale del confezionamento primario).

Si modifica il paragrafo 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, per inserire il nuovo materiale di confezionamento:

6.5 Natura e contenuto del contenitore

(...)

chiuso con tappo in gomma clorobutilica o bromobutilica, sigillo in alluminio e chiusura *flip-off* in plastica. Ciascun flaconcino può essere o non essere avvolto in una pellicola termoretraibile con fondo in plastica.

(...)

Confezioni A.I.C. n.:

038398018 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro ambrato da 2 ml;

038398020 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro ambrato da 5 ml;

038398032 - «20mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro ambrato da 15 ml;

038398044 - «20mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro ambrato da 25 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., codice fiscale 03524050238, con sede legale e domicilio in via Camagre n. 41 - 37063 - Isola della Scala (VR), Italia.

Procedura europea: IE/H/0742/II/057/G.

Codice pratica: VC2/2023/751.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05793

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di moxifloxacina, «Oxa».

Estratto determina AAM/PPA n. 665/2025 del 17 ottobre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1343.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.


Medicinale: OXA

045272010 - «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone contagocce LDPE,

alla società DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40, 20121 Milano, codice fiscale 11845960159.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.



Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05794**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metocarbamolo/paracetamolo, «Distem».**

Estratto determina AAM/PPA n. 657/2025 del 17 ottobre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/444.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Faes Farma S.A., con sede legale in Autonomia Etorbidea 10 - 48940 Leioa (Bizkaia), Spagna.

Medicinale: DISTEM:

A.I.C. 050875018 - «380 mg/300 mg compresse» 30 compresse in blister PVC-AL;

A.I.C. 050875020 - «380 mg/300 mg compresse» 50 compresse in blister PVC-AL,

alla società Bruno Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via delle Ande n. 15 - 00144 Roma, codice fiscale 05038691001.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05795**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nafazolina nitrate, «Euspiract».**

Estratto determina AAM/PPA n. 658/2025 del 17 ottobre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1338.

Cambio nome: N1B/2025/995.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano, codice fiscale 11388870153.

Medicinale: EUSPIRACT.

Confezione: 047102013 - «100 mg/100 ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 15 ml,

è ora trasferita alla società Doc Generici S.r.l., con sede legale in via Turati, 40 - 20121 Milano, codice fiscale 11845960159, con variazione della denominazione del medicinale in NAFAZOLINA DOC.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05796**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide Medical Valley».**

Estratto determina AAM/PPA n. 677/2025 del 23 ottobre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/497.

Cambio nome: C1B/2025/1709.

Numero procedura europea: IS/H/0515/001/IB/006/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Medical Valley Invest AB, con sede legale e domicilio fiscale in Bradgardsvagen 28, 23632 Hollviken, Svezia.

Medicinale: TERIFLUNOMIDE MEDICAL VALLEY.

Confezione A.I.C. n.:

050867011 - «14 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al;

050867023 - «14 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al/Al

alla società Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: TERIFLUNOMIDE VIATRIS PHARMA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05874

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di minoxidil, «Trefostil».

Estratto determina AAM/PPA n. 675/2025 del 23 ottobre 2025

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TREFO-STIL, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata.

Confezione:

«50 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone PET 60 ml con pipetta graduata PS/PE - A.I.C. n. 040777056 (base 10), 16WFC0 (base 32); principio attivo: minoxidil.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia S.p.a., codice fiscale 01538130152, con sede legale e domicilio fiscale in viale G. Washington n. 70, 20146 Milano, Italia.

Procedura europea: FR/H/0446/001/IB/027.

Codice pratica: C1B/2024/2346.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all'art. 1, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP (medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco).

Stampati

1. Le nuove confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05875

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di triptorelina, «Decapeptyl».

Estratto determina AAM/PPA n. 673/2025 del 23 ottobre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale DECAPEPTYL:

2 variazioni, tipo II, C.I.4) - aggiornamento e armonizzazione degli stampati per le informazioni di sicurezza. Si modificano i paragrafi 4.3, 4.4, 4.8, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo; modifiche minori e di adeguamento al QRD *template*, nella versione corrente.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle seguenti confezioni secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea, da A.I.C. n.:

026999021 - «3,75 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente + 1 siringa;

026999045 - «0,1 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 7 flaconcini di polvere + 7 fiale solvente;

026999058 - «11,25 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente + 1 siringa;

026999060 - «22,5 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente + siringa e 2 aghi;

ad A.I.C. n.:

026999021 - «3,75 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino polvere in vetro da 4 ml + 1 fiala solvente in vetro da 2 ml + 2 aghi e 1 siringa in PP;

026999045 - «0,1 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 7 flaconcini di polvere + 7 fiale solvente;

026999058 - «11,25 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino polvere in vetro da 4 ml + 1 fiala solvente in vetro da 2 ml + 2 aghi e 1 siringa in PP;

026999060 - «22,5 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino polvere in vetro da 6 ml + 1 fiala solvente in vetro da 2 ml + 2 aghi e 1 siringa.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a., codice fiscale 05619050585, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 22 - 20124 Milano, Italia.

Procedure europee: DE/H/XXXX/WS/1592 - DE/H/XXXX/WS/1669.

Codici pratica: VC2/2024/79 - VC2/2024/343.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05876

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Dabigatran Etexilato DOC Generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 676/2025 del 23 ottobre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/761.

Cambio nome: C1B/2025/2365.

Numero procedura europea: SE/H/2216/001-003/IB/001/G.



È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società DOC Generici S.r.l., codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40, 20121 Milano, Italia.

Medicinale: DABIGATRAN ETEXILATO DOC GENERICI

Confezioni A.I.C. n.:

051446019 - «75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Opa/Al/Pe/Al/Ldpe;

051446021 - «75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

051446033 - «75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pe/Al/Ldpe;

051446045 - «75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

051446058 - «110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Opa/Al/Pe/Al/Ldpe;

051446060 - «110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

051446072 - «110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pe/Al/Ldpe;

051446084 - «110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

051446096 - «110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pe/Al/Ldpe;

051446108 - «110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

051446110 - «150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pe/Al/Ldpe;

051446122 - «150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

alla società Olpha AS, con sede legale e domicilio fiscale in 5 Rupnicu Iela, LV-2114 Olaine, Lettonia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: DABIGATRAN ETEXILATO OLPHA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05877

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spectrocef»

Con la determina n. aRM - 202/2025 - 7211 del 24 ottobre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Epifarma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SPECTROCEF.

Confezioni:

035192018 «1G polvere e solvente per soluzione iniettabile» uso I.M. E.V.;

035192020 «1G polvere e solvente per soluzione iniettabile» uso I.M.;

035192032 «2G polvere e solvente per soluzione iniettabile» uso E.V.;

035192044 «2G polvere per soluzione per infusione endovenosa».

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05891

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Erwinase»

Con la determina n. aRM - 203/2025 - 5494 del 24 ottobre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Porton Biopharma LTD, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ERWINASE;

confezione: 050520016;

descrizione: «10000 U polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05892

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketorolac Pensa».

Con la determina n. aRM - 204/2025 - 3018 del 24 ottobre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Towa Pharmaceutical S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: KETOROLAC PENSA.

Confezione: A.I.C. n. 037745015.

Descrizione: «30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml.

Confezione: A.I.C. n. 037745027.

Descrizione: «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05893


AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

Adozione delle Linee guida per l'applicazione dei criteri di premialità di cui all'articolo 14 della legge n. 90 del 2024

Il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha adottato il decreto prot. n. 343069 del 24 ottobre 2025, recante: «Adozione delle Linee guida per l'applicazione dei criteri di premialità di cui all'art. 14 della legge n. 90 del 2024».

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del predetto decreto, ne è disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (www.acn.gov.it) e ne è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05906



**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 13 ottobre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1569
Yen	175,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,358
Corona danese	7,4681
Lira Sterlina	0,8677
Fiorino ungherese	392,68
Zloty polacco	4,2615
Nuovo leu romeno	5,0876
Corona svedese	11,013
Franco svizzero	0,9304
Corona islandese	141,6
Corona norvegese	11,679
Rublo russo	-
Lira turca	48,3646
Dollaro australiano	1,7775
Real brasiliano	6,3344
Dollaro canadese	1,6207
Yuan cinese	8,2511
Dollaro di Hong Kong	8,9974
Rupia indonesiana	19184,24
Shekel israeliano	3,7995
Rupia indiana	102,606
Won sudcoreano	1651,59
Peso messicano	21,4137
Ringgit malese	4,891
Dollaro neozelandese	2,022
Peso filippino	67,435
Dollaro di Singapore	1,5025
Baht thailandese	37,651
Rand sudafricano	20,0875

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A05884

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 14 ottobre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1553
Yen	175,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,324
Corona danese	7,4684
Lira Sterlina	0,8712
Fiorino ungherese	393
Zloty polacco	4,2625
Nuovo leu romeno	5,0903
Corona svedese	11,038
Franco svizzero	0,9296
Corona islandese	141,4
Corona norvegese	11,7725
Rublo russo	-
Lira turca	48,3242
Dollaro australiano	1,7906
Real brasiliano	6,3536
Dollaro canadese	1,6249
Yuan cinese	8,2488
Dollaro di Hong Kong	8,9823
Rupia indonesiana	19212,35
Shekel israeliano	3,8409
Rupia indiana	102,5828
Won sudcoreano	1657,52
Peso messicano	21,4926
Ringgit malese	4,8869
Dollaro neozelandese	2,0309
Peso filippino	67,288
Dollaro di Singapore	1,5037
Baht thailandese	37,905
Rand sudafricano	20,1751

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A05885



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 15 ottobre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1622
Yen	176,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,28
Corona danese	7,4687
Lira Sterlina	0,8705
Fiorino ungherese	390,83
Zloty polacco	4,256
Nuovo leu romeno	5,089
Corona svedese	11,0195
Franco svizzero	0,9305
Corona islandese	141,6
Corona norvegese	11,7225
Rublo russo	-
Lira turca	48,6274
Dollaro australiano	1,7839
Real brasiliano	6,35
Dollaro canadese	1,6323
Yuan cinese	8,2823
Dollaro di Hong Kong	9,0342
Rupia indonesiana	19295,48
Shekel israeliano	3,8242
Rupia indiana	102,3415
Won sudcoreano	1654,5
Peso messicano	21,45
Ringgit malese	4,9184
Dollaro neozelandese	2,0309
Peso filippino	67,58
Dollaro di Singapore	1,5067
Baht thailandese	37,847
Rand sudafricano	20,1304

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A05886


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 16 ottobre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1649
Yen	176,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,294
Corona danese	7,4689
Lira Sterlina	0,8676
Fiorino ungherese	389,78
Zloty polacco	4,2513
Nuovo leu romeno	5,0876
Corona svedese	11,013
Franco svizzero	0,9302
Corona islandese	141,6
Corona norvegese	11,734
Rublo russo	-
Lira turca	48,7549
Dollaro australiano	1,7926
Real brasiliano	6,3464
Dollaro canadese	1,637
Yuan cinese	8,3009
Dollaro di Hong Kong	9,0545
Rupia indonesiana	19345,49
Shekel israeliano	3,846
Rupia indiana	102,4265
Won sudcoreano	1651,69
Peso messicano	21,475
Ringgit malese	4,9246
Dollaro neozelandese	2,0309
Peso filippino	67,642
Dollaro di Singapore	1,5099
Baht thailandese	37,906
Rand sudafricano	20,1723

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A05887



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 ottobre 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1681
Yen	175,7
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,308
Corona danese	7,469
Lira Sterlina	0,8695
Fiorino ungherese	389,73
Zloty polacco	4,245
Nuovo leu romeno	5,0887
Corona svedese	11,03
Franco svizzero	0,9257
Corona islandese	142
Corona norvegese	11,7293
Rublo russo	-
Lira turca	49,001
Dollaro australiano	1,7995
Real brasiliano	6,3457
Dollaro canadese	1,6393
Yuan cinese	8,3196
Dollaro di Hong Kong	9,0732
Rupia indonesiana	19365,64
Shekel israeliano	3,862
Rupia indiana	102,787
Won sudcoreano	1659,38
Peso messicano	21,5054
Ringgit malese	4,9364
Dollaro neozelandese	2,038
Peso filippino	67,931
Dollaro di Singapore	1,5125
Baht thailandese	38,273
Rand sudafricano	20,2996

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A05888

Revoca parziale del contributo attribuito con il decreto 18 marzo 2005 nei confronti del Comune di Erba

Con decreto ministeriale 24 ottobre 2025 è stato revocato, limitatamente all'importo di euro 640.471,68, il contributo assegnato al Comune di Erba per l'intervento denominato «Passaggio a livello» con decreto ministeriale n. 0021283 del 18 marzo 2005, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito della Ragioneria generale dello Stato al seguente link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/trasferimenti_finanziari_a_carico_del_bilancio/trasferimenti_in_favore_di_enti_vari/

25A05907


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA


Avviso pubblico per la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico «Emergenza infanzia 114».

Si rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sezione «Pubblicità legale», e sezione «Finanziamenti, avvisi e bandi», è pubblicato il testo dell'avviso, con il relativo allegato, per la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico «Emergenza infanzia 114», emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

25A05992

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 1 0 3 *

€ 1,00

